

Legge regionale 27 ottobre 1999, n.56

Modifiche ed integrazioni alla LR 2 maggio 1996 n. 35 "Interventi in materia di servizio civile".

ARTICOLO 1

1. L'articolo 1 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1
Finalita'

1. La Regione Toscana nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalita' previste dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, disciplina nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della Legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" le attivita' relative al servizio civile.

ARTICOLO 2

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L. R. 2 maggio 1996 n. 35 e' aggiunta la seguente lettera e):

"e) i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ai sensi dell'art. 8 della Legge 8luglio 1998n. 230."

ARTICOLO 3

1. La lettera c), del comma 2 dell'art. 3 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituita dalla seguente:

"c) un membro per ciascuno dei coordinamenti costituiti in ambito locale, di cui facciano parte non meno di dieci fra gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), la cui finalita' sia quella di realizzare programmi di intervento, attivita' di formazione, corsi di formazione per giovani in servizio civile o per propri operatori."

ARTICOLO 4

1. Il comma 4 dell'art. 3 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"4. I membri della Consulta regionale sul servizio civile sono nominati, su designazione delle rispettive Associazioni o Enti, dal residente della Giunta regionale con proprio decreto

e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale."

ARTICOLO 5

1. Il comma 7 dell'art. 3 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"7. La Consulta regionale dei servizio civile si riunisce almeno ogni quattro mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti."

ARTICOLO 6

1. L'art. 4 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4
Compiti della Regione Toscana

1. La Giunta regionale provvede a:

- a) predisporre il Piano regionale per il Servizio Civile di cui all'art. 5;
- b) curare i rapporti con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e attivare gli strumenti di collaborazione previsti dal Regolamento di cui all'art. 8, 3o comma, della Legge 8 luglio 1998, n. 230;
- c) realizzare un sistema informativo regionale sugli Enti di cui all'art. 2 lettera a), sulle modalita' di prestazione dei Servizio Civile da parte dei giovani in servizio civile;
- d) realizzare anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), campagne informative relative all'esistenza e alle modalita' d'accesso al servizio civile previste dalla normativa nazionale vigente, all'esistenza della presente legge, nonche' alle attivita' previste nel Piano regionale per il servizio civile;
- e) promuovere l'attivita' di formazione e di addestramento dei giovani per il servizio civile;
- f) predisporre e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), materiale documentario e corsi di formazione per gli operatori degli Enti stessi, mirati ad offrire tutti gli elementi tecnici utili per la gestione del servizio civile.

2. La Giunta regionale puo' espletare i compiti delle lettere c), d), e) ed f) di cui al comma 1 anche attraverso rapporti convenzionali, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica."

ARTICOLO 7

1. L'articolo 5 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5

Piano regionale per il servizio civile

1. Il Piano regionale per il servizio civile ha validita' biennale ed e' a scorrere con aggiornamento annuale.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte e dei pareri della Consulta regionale del servizio civile, presenta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale entro il 30.12 di ogni biennio.

3. Il Consiglio regionale approva il Piano entro il 28 febbraio.

4. Il Piano per il Servizio Civile contiene gli indirizzi programmatici e le attivita' che la Regione intende realizzare nel biennio successivo; contiene inoltre:

- a) un quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile in Toscana e delle problematiche sociali, ambientali e culturali nei settori in cui possono essere impiegati i giovani;
- b) le prioritari, i settori e le tipologie di intervento, gli obiettivi da perseguire, i criteri di rendicontazione, le disposizioni atte a verificare lo svolgimento e la qualita' della attivita' nonche' l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le strutture messe a disposizione e le risorse stanziare dalla Regione;
- c) le iniziative e gli strumenti per l'informazione, le altre amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) che concorrono alla loro realizzazione, le modalita' di diffusione sul territorio, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziare dalla Regione;
- d) i settori e le tipologie dei corsi di formazione e addestramento al servizio dei giovani in servizio civile, i criteri di rendicontazione, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziare dalla Regione;
- e) i programmi dei corsi di formazione per gli operatori degli enti di cui all'art. 2 lettera a), le modalita' di diffusione sul territorio, le risorse stanziare dalla Regione.

5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione di cui al 1o comma, una relazione sulle attivita' svolte tra quelle previste dal Piano regionale

per il servizio civile dei Biennio precedente."

ARTICOLO 8

1. Il primo periodo, del comma 3, dell'art. 6 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"3. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), anche tra di loro associati, presentano i programmi di intervento e le relative richieste di finanziamento entro il 15 aprile di ogni anno. Ciascun programma deve contenere:"

ARTICOLO 9

1. Il primo periodo, del comma 4, dell'art. 6 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"4. Sulla base delle priorit  indicate nel Piano regionale per il servizio civile, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale approva i programmi di intervento assegnando il relativo finanziamento secondo i seguenti criteri preferenziali:"

ARTICOLO 10

1. Il comma 5 dell'art. 6 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' abrogato.

ARTICOLO 11

1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della LR 2 maggio 1996, n. 35, e' aggiunto il seguente comma:

"9. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui programmi di intervento finanziati ai sensi della presente legge".

ARTICOLO 12

1. Il primo periodo, del comma 2 dell'art. 7 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"2. I soggetti indicati al comma 1 presentano richiesta di finanziamento dei corsi alla Giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno indicando i seguenti elementi:"

ARTICOLO 13

1. Il comma 3 dell'art. 7 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"3. Sulla base dei criteri e nei termini indicati nel Piano

regionale per il servizio civile, la Giunta regionale approva, assegnando il relativo finanziamento, i progetti dei corsi di formazione e di addestramento al servizio civile degli obiettori di coscienza presentati ai sensi del precedente comma."

ARTICOLO 14

1. Il comma 1, dell'art. 8 della LR 2 maggio 1996 n. 35, e' sostituito dal seguente:

"1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a) previsti dal piano regionale di cui all'art. 5, sono effettuati ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della Legge 8 luglio 1998, n. 230 e secondo le procedure previste dalla LR 31 agosto 1994 n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

1. I componenti della Consulta nominati in applicazione della LR 2 maggio 1996 n. 35 ed in carica all'entrata in vigore della presente legge decadono al momento dell'elezione della nuova Consulta ai sensi dell'art. 3 comma 4.